



POLICY DI ENGAGEMENT

Revisione n°	00 – SGR
Autore Verifica:	Funzione Compliance
Autore Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021

INDICE

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 124-QUINQUIES (POLITICA DI IMPEGNO)	4
ART. 124-SEXIES (STRATEGIA D'INVESTIMENTO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E ACCORDI CON I GESTORI DI ATTIVI)	5
ART. 124-SEPTIES (TRASPARENZA DEI GESTORI DI ATTIVI)	6
AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO E MONITORAGGIO	7
ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO	7
COOPERAZIONE CON ALTRI AZIONISTI	8
CONFLITTO DI INTERESSI	8
TRASPARENZA	9
COMUNICAZIONE E OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI	9
A) REQUISITI MINIMI DEL CONTRATTO	9
B) COMUNICAZIONE ANNUALE	9
ATTIVITÀ DI CONTROLLO	10
ALLEGATO 1: I TEMI DI SOSTENIBILITÀ	11
PRINCIPI GENERALI	11
i) <i>Agire nell'interesse a lungo termine degli azionisti</i>	11
ii) <i>Salvaguardare i diritti di tutti gli azionisti</i>	11
iii) <i>Garantire una struttura del consiglio efficiente e indipendente</i>	11
iv) <i>Allineare la struttura di incentivazione dei dipendenti con l'interesse a lungo termine degli azionisti</i>	11
v) <i>Rivelare al pubblico informazioni in modo tempestivo, accurato e adeguato</i>	11
vi) <i>Garantire la responsabilità sociale, ambientale e di governance</i>	12

PREMESSA

La presente Politica di impegno (di seguito anche “Engagement Policy” o “Politica di dialogo”) stabilisce le modalità con cui IMPact SGR integra (di seguito anche “IMPact”, la “SGR” o la “Società”) l’impegno in qualità di azionista nelle sue strategie di investimento a lungo termine. La Politica di impegno è stata redatta nel rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 49/2019 del 10 maggio 2019, la quale recepisce la Direttiva UE 2017/828 (la “*Direttiva sui diritti degli azionisti II*” o “Shareholder Rights Directive 2” o “SHRD 2”).

La presente Politica definisce e regola le modalità di monitoraggio e di engagement, inteso come dialogo ed esercizio dei diritti di intervento e voto, adottate da IMPact relativamente agli strumenti finanziari degli OICR gestiti, **al fine di assicurare che tali attività vengano svolte nell’esclusivo interesse dei sottoscrittori degli OICR stessi (art. 35-decies del TUF), ovvero con l’obiettivo di incrementare nel tempo il valore degli investimenti.** Relativamente, invece, alla gestione di portafogli per la clientela retail, la SGR ha previsto contrattualmente che *“il Cliente ha facoltà di conferire alla SGR la rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione, mediante procura da rilasciarsi in tempo utile, per iscritto e per singola assemblea, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle disposizioni e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti, fermo restando che la SGR, nell’ambito del servizio dedotto in contratto, è esonerata dall’obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio. Salvo il caso in cui la SGR sia delegata dal Cliente per la partecipazione all’assemblea, la SGR stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa”.*

La presente Politica d’impegno integra l’approccio alla finanza sostenibile di IMPact.

Lo scopo della presente Politica d’impegno è definire i principi da applicare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- monitoraggio continuo e coinvolgimento degli emittenti di società partecipate su temi considerati importanti, inclusi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- l’esercizio dei diritti di voto e gli altri diritti connessi alle azioni;
- la cooperazione con altri azionisti e/o la comunicazione con gli altri portatori di interesse delle società partecipate;
- la comunicazione al pubblico su come la SGR ha implementato la presente Politica, inclusa una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e l’eventuale uso dei servizi di proxy advisor;
- la gestione di potenziali conflitti di interessi connessi all’impegno e all’esercizio dei diritti di voto.

Inoltre, la presente Politica stabilisce le regole che la SGR deve applicare per comunicare le informazioni necessarie ai Clienti, con i quali ha stipulato un contratto di gestione individuale, al fine di adempiere ai propri obblighi di divulgazione in conformità alla legge applicabile.

In qualità di gestore, la SGR ritiene che l’azionariato attivo e l’impegno diretto con le società partecipate siano fattori che contribuiscono alla mitigazione del rischio e alla creazione di valore per i propri clienti e definisce i pilastri che guidano il proprio impegno nei confronti degli emittenti in relazione ai portafogli che la SGR ha in gestione.

La SGR rende disponibile la Politica d'impegno nel proprio sito Internet e comunica al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale Politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e dell'eventuale ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Questa Politica è stata redatta in conformità ai requisiti della Direttiva UE 2017/828 (la "*Direttiva sui diritti degli azionisti II*"), delle sue misure di attuazione contenute nel Decreto Legislativo n. 49/2019 del 10 maggio 2019 che ha modificato, integrandolo, il Testo Unico della Finanza (TUF).

In particolare, rilevano gli articoli 124 quinquies (*Politica di impegno*), Art. 124-sexies (*Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi*) Art. 124-septies (*Trasparenza dei gestori di attivi*) del TUF¹.

Art. 124-quinquies (Politica di impegno)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una Politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La Politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale Politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.
3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della Politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.
5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili online.

¹ La Policy tiene altresì conto del documento di consultazione con il quale Consob ha proposto modifiche al Regolamento concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).

6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la Politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 124-sexies (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera *f*), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:
 - a. le modalità con cui l'accordo incentiva la SGR ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
 - b. le modalità con cui l'accordo incentiva la SGR a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
 - c. le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati della SGR e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
 - d. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
 - e. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.
3. Qualora l'accordo con la SGR di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili online e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.
5. Le imprese di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Si applicano altresì gli articoli 47-octies, 47-novies e 47-decies del medesimo decreto legislativo.

Art. 124-septies (Trasparenza dei gestori di attivi)

1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, con cui hanno concluso gli accordi di cui all'articolo 124-sexies, in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.
2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende:
 - a. le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro Politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest'ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate;
 - b. informazioni in merito all'eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari;
 - c. informazioni in merito all'eventuale insorgenza di conflitti di interessi in connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.
3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.
4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica sia al servizio di gestione collettiva che al servizio di gestione di portafoglio. In particolare, si applica per le attività relative all'esercizio dei diritti di voto agli investimenti in azioni di emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in qualsiasi altro mercato regolamentato gestiti dalla SGR, in relazione a:

- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) gestiti dalla SGR, per i quali sia stata contrattualmente prevista la possibilità per la SGR di esercitare il diritto di voto per conto degli OICR gestiti;
- portafogli dei clienti gestiti per i quali la SGR ha assunto l'impegno di esercitare i diritti di voto in emittenti di società partecipate, su iniziativa del cliente, previo rilascio di apposita delega per ciascuna singola assemblea.

ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO E MONITORAGGIO

La normativa considera essenziali i dialoghi con le società partecipate, per contribuire a migliorare le pratiche di governo societario, per garantire la creazione di valore a lungo termine nelle società partecipate. Infatti, la direttiva SHRD 2 al considerando 14 ritiene che il “ *maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite (UNPRI)*”.

Qualora la SGR ritenga sia necessario dialogare con le società partecipate, il Comitato Investimenti, con il supporto dell'Ufficio Sostenibilità, stabilisce i singoli temi rilevanti ai fini dell'engagement e le modalità di interazione con le singole società partecipate, caso per caso, su proposta del gestore responsabile del prodotto². I dialoghi si svolgono in genere con i funzionari dell'azienda e/o partecipando alle assemblee annuali degli azionisti e ad altri eventi degli azionisti. Gli incontri con le società partecipate avvengono anche attraverso incontri *one-to-one*, visite presso gli uffici della SGR e videocall.

Il Comitato Investimenti, con il supporto dell'Ufficio Sostenibilità, monitora regolarmente le informazioni disponibili riguardanti le società partecipate ponendo attenzione alla gestione sia dei rischi finanziari che non finanziari.

Qualora necessario, il gestore responsabile del prodotto partecipa, con anche il supporto, se richiesto, del Responsabile dell'Ufficio Sostenibilità, o suo delegato, agli incontri con i rappresentanti della società partecipata. Durante gli incontri con la società partecipata, ad esempio, tra gli altri argomenti, possono essere discussi prestazioni operative, risultati finanziari e non finanziari, con particolare attenzione ai risultati sociali, ambientali e di governance che pongono un rischio materiale per le società partecipate (si veda Allegato 1), piani di successione, governo societario, modalità gestionali e selezione del team manageriale della società partecipata.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

IMPact SGR può esercitare il ruolo di azionista votando ed intervenendo alle assemblee delle società partecipate, nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori e mediante un approccio costruttivo e di lungo periodo finalizzato al miglioramento del profilo aziendale dal punto di vista della performance finanziaria, del governo societario, dell'impatto ambientale e sociale della società partecipata stessa.

L'esercizio dei diritti di intervento e di voto è altresì svolto nel rispetto di quanto contenuto nel documento “*Policy per la gestione dei conflitti di interesse*”.

L'Ufficio Middle Office cura la gestione delle corporate action e informa per tempo la Direzione Investimenti e l'Ufficio Sostenibilità in merito alle scadenze relative alle assemblee delle società partecipate. Il Comitato Investimenti, con il supporto dell'Ufficio Sostenibilità, predisponde l'informativa annuale per il Consiglio di Amministrazione sulle modalità con cui si sono esercitati i diritti di voto durante l'anno. Al legale rappresentante di IMPact SGR, o suo delegato, spetta il potere di rappresentare la SGR nelle assemblee delle società partecipate, esercitando i diritti spettanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della presente Policy.

² A tale fine si rimanda Allegato 1 della “Policy Processo Investimenti”.

Tale potere può essere conferito tramite delega, all'uopo redatta e attribuita in via disgiunta ai Consiglieri o ad altri soggetti scelti dal Consiglio di Amministrazione della SGR, ivi compresi studi legali.

Il Responsabile Investimenti, o suo delegato, elabora le singole proposte di voto (ovvero favorevole, contrario o di astensione) e, se ritenuto opportuno, l'Ufficio Sostenibilità si occupa di preparare il testo dell'intervento in assemblea sulla base di:

- presente Policy, redatta a tutela degli interessi dei partecipanti degli OICR gestiti;
- informazioni derivanti dall'analisi della performance finanziaria, sociale, ambientale e di governance della società partecipata.

Le motivazioni che guidano la scelta delle assemblee cui partecipare potrebbero essere, ad esempio e in via non esaustiva, quelle di:

- partecipare alla vita assembleare di quelle società nelle quali si detengano quote significative di capitale, interagendo con il management della società;
- partecipare a quelle assemblee giudicate rilevanti al fine di accrescere l'attenzione su situazioni di particolare interesse, in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- contribuire ad eleggere sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- partecipare alle assemblee in cui vengono deliberate operazioni straordinarie se, in funzione degli interessi dei patrimoni gestiti, la partecipazione è necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

La SGR s'impegna ad assicurare la massima trasparenza dei voti espressi, provvedendo ad informare la clientela sui comportamenti tenuti in assemblea attraverso la spiegazione nel rendiconto finanziario, inviato ai clienti su base annuale e predisposto dall'Ufficio Sostenibilità, dei voti più significativi, in rapporto alla loro rilevanza.

A tal riguardo, l'Ufficio Sostenibilità provvede a redigere, formalizzare e conservare l'apposita documentazione da cui risultino i processi decisionali seguiti e le ragioni delle decisioni adottate ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

COOPERAZIONE CON ALTRI AZIONISTI

Al fine di meglio influenzare, ove opportuno, le società partecipate e promuovere un migliore governo societario sia dei rischi finanziari che non finanziari, la SGR può cooperare con altri azionisti e partecipare alla presentazione di specifiche mozioni assembleari, anche su temi ESG, presentate da altri investitori.

La collaborazione verrà condotta, tra le altre modalità, attraverso riunioni formali o informali con altri azionisti, network di azionisti attivi, gruppi di interesse, autorità e istituzioni pubbliche, ONG, ecc..

CONFLITTO DI INTERESSI

La SGR è consapevole che potrebbero sorgere conflitti di interesse potenziali o effettivi nell'ambito delle attività di engagement. Come regola generale, la SGR si astiene dall'esercitare i diritti di voto collegati ad emittenti facenti riferimento a società di un gruppo per il quale la SGR fornisce servizi di gestione o di advisory (di portafogli o in delega). Oltre a quanto precede, si applica per ogni altra fattispecie la Politica sui conflitti di interesse della SGR disponibile anche sul sito della SGR.

TRASPARENZA

La SGR pubblicherà su base annuale e non oltre il 28 febbraio di ogni anno come la presente Policy è stata implementata, insieme alla spiegazione dei voti più significativi e una descrizione generale del comportamento di voto. La comunicazione annuale è redattata dall'Ufficio Sostenibilità e trasmessa al Consiglio di Amministrazione per approvazione prima della sua pubblicazione sulla pagina Internet della SGR.

COMUNICAZIONE E OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

a) Requisiti minimi del contratto

La SGR, se gli investitori istituzionali, così come definiti dal 124-quater, lo richiedano espressamente, è obbligata a specificare, nei contratti individuali con gli investitori istituzionali (così come definiti dall'Art. 124-quater, comma 1, lettera b del TUF), i seguenti elementi per consentire agli stessi di conformarsi ai propri obblighi di informazione:

- a. le modalità con cui l'accordo incentiva la SGR ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi;
- b. le modalità con cui l'accordo incentiva la SGR a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
- c. le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati della SGR e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
- d. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dalla SGR, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
- e. l'eventuale durata dell'accordo con la SGR.

A tal fine, la Società assicura la completezza dei contratti di gestione individuale o collettiva con gli Investitori Istituzionali stipulati dalla SGR.

b) Comunicazione annuale

La SGR, su richiesta degli investitori istituzionali e su base annuale, comunica agli investitori istituzionali con i quali ha stipulato accordi di gestione individuali le informazioni necessarie a questi ultimi per adempiere ai propri obblighi di informativa, nonché il modo in cui la strategia di investimento della SGR e la sua attuazione possano contribuire al rendimento a medio e lungo termine delle attività degli investitori istituzionali o degli OICR investiti da quest'ultimi. A tal fine, il Comitato Investimenti, con l'ausilio della funzione Risk Management, è incaricato di elaborare una comunicazione che deve comprendere almeno:

- a) relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sull'uso dei consulenti in materia di delega ai fini delle attività di impegno e, se opportuno, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito, nonché sul modo in cui questi ultimi sono attuati al fine di proseguire le loro attività di impegno, in particolare nelle assemblee generali delle società partecipate;
- b) informazioni sulla possibile adozione e relative procedure delle decisioni di investimento basate su una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari;
- c) informazioni sulla possibile insorgenza di conflitti di interesse in relazione alle attività di impegno e alle misure adottate dai gestori patrimoniali per gestirle.

L'Ufficio Amministrazione Clienti trasmette la suddetta comunicazione ai clienti.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La funzione Compliance e la Funzione Risk Management, ciascuno per le proprie competenze, verificano il rispetto della presente procedura.

Allegato 1: i temi di sostenibilità

Principi generali

La SGR ritenendo di poter influenzare le società partecipate al fine di migliorare le loro pratiche di governo societario e garantire un approccio più a lungo termine nelle società partecipate, ha stabilito sei principi generali che fungono da principi guida per ciò che la SGR generalmente punterà a realizzare svolgendo le attività di impegno sopra elencate per conto dei propri clienti.

i) Agire nell'interesse a lungo termine degli azionisti

L'obiettivo generale della società partecipata dovrebbe essere quello di creare valore per gli azionisti a lungo termine. Il quadro di governo societario della società partecipata dovrebbe essere progettato per raggiungere questo obiettivo. Ad esempio, il quadro della società partecipata dovrebbe mantenere il consiglio di amministrazione, i dirigenti e i dipendenti concentrati su questo obiettivo. Inoltre, il consiglio di amministrazione e la direzione esecutiva dovrebbero stabilire una chiara strategia su come raggiungere questo obiettivo prendendo in considerazione tutti i fattori e le parti interessate.

ii) Salvaguardare i diritti di tutti gli azionisti

Tutti gli azionisti dovrebbero avere la possibilità di esercitare i loro diritti di voto in relazione a importanti cambiamenti societari. Le società partecipate dovrebbero garantire che i diritti di tutti gli azionisti siano tutelati e garantire che gli azionisti siano trattati in modo equo, soprattutto rispettando il principio di una azione e di un voto. Le nuove emissioni di azioni dovrebbero cercare di ridurre al minimo la diluizione degli azionisti esistenti.

iii) Garantire una struttura del consiglio efficiente e indipendente

Per consentire un controllo efficiente della gestione esecutiva, il consiglio di amministrazione delle società partecipate e i suoi comitati dovrebbero includere un numero adeguato di amministratori indipendenti. I membri del consiglio dovrebbero possedere le qualifiche e il coinvolgimento necessari per adempiere al mandato del consiglio di amministrazione e migliorare l'efficienza del consiglio di amministrazione. Inoltre, i membri del consiglio dovrebbero essere selezionati per riflettere il grado appropriato di diversità. Infine, dovrebbero essere previste valutazioni formali del consiglio, sessioni esecutive e piani di successione.

iv) Allineare la struttura di incentivazione dei dipendenti con l'interesse a lungo termine degli azionisti

La struttura retributiva della società partecipata dovrebbe essere allineata con l'interesse a lungo termine degli azionisti senza limitare la capacità della società di attrarre e trattenere dipendenti di talento. I programmi di indennizzo dovrebbero essere resi noti agli azionisti in modo chiaro e completo.

v) Rivelare al pubblico informazioni in modo tempestivo, accurato e adeguato

Le società partecipate dovrebbero garantire che la divulgazione dei risultati finanziari e operativi, le questioni relative alla proprietà e le prestazioni relative alle pertinenti metriche ESG sia effettuata in modo tempestivo, accurato e adeguato. I bilanci devono essere controllati per conto degli azionisti da revisori

esterni indipendenti su base annuale. I revisori esterni non dovrebbero assumere ruoli di consulenza eccessivamente estesi presso la società che controllano.

vi) Garantire la responsabilità sociale, ambientale e di governance

Nell'interesse a lungo termine degli azionisti, le società partecipate dovrebbero essere gestite in modo responsabile verso tutte le parti interessate in modo tale da soddisfare gli standard etici ed ESG pertinenti. Le aziende dovrebbero fornire informazioni complete su metriche pertinenti quali le loro norme sul lavoro, l'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e le emissioni di carbonio. Nella misura del possibile, le informazioni devono essere verificabili.